



*Repubblica Italiana*  
*In nome del popolo italiano*

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**II SEZIONE LAVORO**

La Corte, composta dai signori magistrati:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| - d.ssa Donatella Casablanca   | presidente       |
| - d.ssa Olga Pirone            | consigliere rel. |
| - d.ssa Maria Vittoria Valente | consigliere      |

a seguito della disposta trattazione scritta *ex art.* 221 d.l. n. 34/2020, in sostituzione dell'udienza del 5.4.2022, ha pronunciato la presente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa iscritta al n. 1957 R.G. anno 2018 vertente tra

**[REDACTED]** (avv. G.Arcuri)

appellante

e **Roma capitale in persona del sindaco pt** (avv. P.Richter Mapelli Pozzi)

**INPS in persona del presidente pro tempore**

(avv. M.Morelli)

appellato

avente ad oggetto: appello avverso il decreto di rigetto *ex artt.* 4 Dlgs n.215/2003 e 44 D.lgs. n.286/1998 del tribunale di Roma n. 51065/2018 del 25.5.2018.

Conclusioni: come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

- 1 -

Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria in data 26.6.2018, **[REDACTED]** proponeva tempestivo appello avverso il decreto in oggetto con la quale il tribunale di Roma, aveva respinto con decreto pronunciato *ex artt.* 4 del D.lgs. n.2015/2003 e 44 del D.lgs. n.286/1998, la domanda di accertamento del comportamento discriminatorio posto in essere da Roma Capitale e dall'INPS quando si era vista respingere la domanda inoltrata al comune di riconoscimento dell'assegno di maternità.

A sostegno dell'appello la stessa censurava il provvedimento di primo grado evidenziando in dettaglio: l'interpretazione del giudice di prime cure della normativa di cui all'art.74 del d.lgs. n.151/2001 non era conforme ai principi costituzionali e della normativa europea, avendo ritenuto non discriminatoria l'esclusione della ricorrente, lavoratore straniero sul territorio italiano, solo perché non in possesso del permesso di lungo soggiorno. In particolare l'appellante richiamava le numerose pronunce favorevoli in tal senso nonché la giurisprudenza della corte costituzionale che aveva da ultimo dichiarato l'incostituzionalità di altre disposizioni normative in materia di sicurezza sociale in quanto prevedevano l'esclusione di cittadini extra UE non in possesso del permesso di

lungo soggiorno.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, Roma Capitale si costituiva tempestivamente in giudizio, con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 8.4.2019 e l'INPS si costituiva con memoria del 24.4.2019. Entrambi gli appellati contestavano nel merito, la fondatezza delle avverse doglianze e in proposito e in particolare l'INPS osservava che la non discriminatorietà della disposizione invocata si evinceva dalla circostanza che tali istituti sono diretti a incrementare la natalità e tutelarla, il che è incompatibile con la situazione di un cittadino non stabilmente residente in Italia. Roma Capitale contestava ogni profilo discriminatorio del proprio comportamento, essendosi limitata ad applicare la normativa di legge vigente. Concludevano dunque in conformità, con il favore delle spese di lite.

Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva decisa all'udienza del 5 aprile 2022, sostituita dalla trattazione scritta, con la presente, contestuale sentenza.

- 2 -

La fattispecie riguarda la domanda proposta dal titolare di permesso di soggiorno biennale che chiedeva la declaratoria di discriminatorietà della condotta di Roma Capitale, competente al riconoscimento della prestazione e dell'INPS per l'erogazione della somma corrispondente con condanna dell'ente previdenziale a riconoscere in suo favore l'assegno di maternità ex art- 74 del D.lgs. n.151/2001.

La disposizione riguardava l'assistita per il fatto che la stessa, come dedotto in primo grado aveva un legame non occasionale e non necessariamente temporaneo con il territorio e il contesto sociale nazionale, risiedendo in Italia insieme alla propria famiglia ed essendo all'epoca di presentazione della domanda titolare di permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente di svolgere attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, e consente l'accesso allo studio ed alla formazione professionale. Più precisamente consente di esercitare il lavoro subordinato per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; consente anche l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative (artt. 11, co. 1, lett c-ter), e 14, co. 1, lett. c) d.p.r. n. 394/1999), consente l'accesso ai Centri di accoglienza e, se ha durata di almeno un anno, alle misure di assistenza sociale (artt. 40 e 41 d. lgs. n. 286/1998), consente l'accesso ad ogni corso di formazione o di riqualificazione per lavoratori (art. 22, co. 15, d. lgs. n. 286/1998) e ad ogni tipo di corso scolastico o di alfabetizzazione, e ai corsi universitari in condizioni di parità con gli studenti italiani (artt. 38 e 39, co. 5, d. lgs. n. 286/1998). I titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari sono iscritti gratuitamente e obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale (art. 34, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 286/98). Pertanto secondo la prospettazione dell'allora ricorrente, ai sensi dell'art. l'art. 12 paragrafo 1 direttiva 2011/98/UE ( disposizione di portata immediatamente precettiva) che prevedere che gli stranieri con permesso di soggiorno aventi titolo per svolgere attività lavorativa in uno Stato membro hanno lo stesso trattamento dei cittadini nei settori della sicurezza sociale, avrebbe avuto diritto alla prestazione in oggetto che si colloca nel settore della sicurezza sociale, come definiti dal regolamento 883/2004.

L'appellante censurava il decreto di rigetto del tribunale con un articolato motivo di censura, invocando l'incostituzionalità della disposizione dalla quale sarebbe derivata la discriminatorietà del comportamento di Roma capitale che con provvedimento del 3.1.2018 aveva respinto la domanda di

riconoscimento all'assegno avanzata dalla parte appellante il 5.12.2017 con la seguente motivazione : “ non può essere accolto in quanto non risulta in possesso dei requisiti previsti (mancanza della carta di soggiorno). Come noto infatti, la normativa di riferimento prevede, per l'accesso al contributo da parte delle cittadine extracomunitarie il possesso di carta di soggiorno ( sostituita nel 2007 dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Dalla documentazione inviata dal CAF lei risulta in possesso del permesso di soggiorno, pertanto l'assegno non potrà essere concesso”

Al fine di verificare la fondatezza o meno dell'appello in questa sede proposto, occorre dare atto che nelle more del processo la Corte Costituzionale, con sentenza del 11.1.2022-4.3.2022 n.54 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.74 del d.lgs. n.151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, nella parte in cui esclude il diritto all'assegno di maternità dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi da quelli lavorativi e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) e pertanto non in possesso di un permesso di lungo soggiorno.

La Corte, investita della questione di legittimità ha esaminato la questione in relazione al complesso quadro normativo nazionale e sovranazionale e ha tal fine ha richiamato quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, interpellata preliminarmente sulla questione ai sensi di quanto previsto dall'art.19 del Trattato sull'Unione europea laddove sia necessario salvaguardare “una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione”. All'esito delle valutazioni suddette e in linea con quanto stabilito dalla corte di giustizia che ha ricondotto l'assegno di maternità nell'alveo della tutela assicurata dall'art.34 del CDFUE, la Corte ha affermato la necessità che sia assicurata una tutela sistemica e non frazionata dei diritti presidiati dalla Costituzione in una prospettiva di massima espansione delle garanzie, e quindi che i valori primari della maternità e dell'infanzia tra loro inscindibilmente connessi (art.31 Cost) non tollerano distinzioni arbitrarie e irragionevoli.

Tale sarebbe la distinzione tra gli stranieri in possesso di permesso di lungo soggiorno e quelli non in possesso, in quanto detta differenziazione si palesa irragionevole poiché l'assegno di maternità e di natalità sovengono alla peculiare situazione di bisogno collegata all'ingresso di un bambino in famiglia (adottivo o non), finendo per negare adeguata tutela a coloro che pur legittimamente presenti sul territorio nazionale siano sprovvisti dei requisiti di reddito per ottenere il permesso di lungo soggiorno.

Ne consegue l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza gravata nonché quale provvedimento idoneo e sufficiente (non essendo state svolte ulteriori deduzioni al riguardo) a rimuovere la discriminatorietà degli effetti della discriminazione va riconosciuto il diritto all'assegno di maternità con decorrenza dalla domanda amministrativa e conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione della provvidenza. Non essendo stata chiesta la condanna alla corresponsione di una somma specifica da parte dell'appellante, deve disporsi condanna generica.

- \* -

In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione (applicabile *ratione temporis* alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione dell'intervenuta pronuncia della corte costituzionale a risoluzione della questione dirimente le spese del doppio grado del giudizio ben possono essere integralmente compensate tra le parti.

**PQM**

La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., in riforma della sentenza appellata, così provvede:

- Accoglie l'appello e per l'effetto accerta la discriminatorietà della condotta lamentata e il diritto della parte appellante a percepire l'assegno di maternità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- Condanna l'INPS a corrispondere all'appellante l'assegno di maternità alle nella misura e con decorrenza di legge
- spese doppio grado integralmente compensate

Roma, li 5.4.2022

Il consigliere estensore

*Olga Pirone*

Il presidente

*Donatella Casablanza*